



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 12 del 20/03/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Grotte. Ulteriori misure restrittive.

IL SINDACO

- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- Visti** i Decreti n.118 del 16.3.2020 e n.122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n.1 del Presidente della Regione Siciliana - Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, punto 3, dell'Ordinanza contingibile e urgente n.6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana *"I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie"*;

Ritenuto pertanto opportuno:

- adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e di assembramento;
- disporre nei confronti di tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie, limitazioni alla chiusura;
- che al fine di ridurre sensibilmente gli spostamenti risulta, altresì, necessario limitare la apertura al pubblico delle attività artigianali, professionali, di uffici privati e patronati;
- disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del contagio siano operative fino al giorno 03/04/2020;

Valutata:

- la necessità improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica;
- l'urgenza di adottare provvedimenti, integrativi di quanto già disposto a livello ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela dei cittadini;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

1. La chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di tutte le attività qui di seguito specificate: Tabaccai; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, altre lavanderie, tintorie.
2. La chiusura alle ore 18.30 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali delle seguenti attività: Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
3. La limitazione alle ore 14.00 della apertura al pubblico di attività artigianali, professionali, uffici privati e patronati e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali.

RACCOMANDA

1. La chiusura, su base volontaria, alle ore 18.30 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali delle seguenti attività: Panifici – Macellerie – Frutta e verdura - Supermercati – Discount di alimentari – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande in esercizi specializzati, ambulanti (residente del Comune di Grotte) relativi alla vendita di alimentari: surgelati, pesce, frutta e verdure. Gli ambulanti possono proseguire l'attività solo se sono rispettate le condizioni di accessibilità garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e che siano osservate tutte le misure precauzionali vigenti, in ordine anche all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Le limitazioni e le raccomandazioni di cui ai predetti punti hanno validità fino al 03/04/2020.

Tutti gli esercizi commerciali e le attività di cui ai superiori punti sono tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcol.

DISPONE CHE

- Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
- Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto agli operatori commerciali interessati ed alla cittadinanza.
- Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento ed alla locale Stazione dei Carabinieri.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).



IL SINDACO
DOTT. ALFONSO PRIVITERA